

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.16 del 04 febbraio 2019

Oggetto: Risoluzione convenzione per la fornitura di "Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania" stipulata con la SANTEX S.p.A. - Rep. 72/18 - limitatamente al lotto n. 1

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura

totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 , è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che la So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza regionale, ha indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 84 del 27/04/2017 una procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la fornitura quadriennale di "Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania";

- che con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 47 del 08/03/2018 la Soresa Spa ha provveduto ad aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento della fornitura quadriennale di "Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania", tra i quali, i lotti nn. 1-11-25-40 alla ditta SANTEX SpA e, in data 14/05/2018 si è proceduto alla stipula della relativa Convenzione portante il numero di repertorio 72/18;

2

ATTESO

- che nel corso dell'esecuzione della fornitura sono pervenute innumerevoli segnalazioni da parte delle Aziende Ospedaliere sulla scarsa qualità del cotone idrofilo consegnato e sulla non conformità dello stesso rispetto al prodotto aggiudicato in gara (lotto 1);

- che, pertanto, il Responsabile della Convenzione procedeva alla acquisizione della campionatura di cotone idrofilo presso le Farmacie della Fondazione Pascale, dell'A.O. Monaldi e del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore;

- che all'esito della acquisizione della campionatura, il Responsabile della Convenzione Avv. Gianmarco Massa con nota prot. 0025103 del 26/11/2018 ha comunicato alla Santex spa l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione assegnando alla controparte il termine di 15 giorni per la presentazione di proprie memorie difensive a corredo del suddetto procedimento;

- che, la ditta Santex spa con nota prot. Soresa 0025264 del 28/11/2018 richiedeva alcuni chiarimenti al Responsabile della convenzione in relazione all'avvio del procedimento di risoluzione;
- che con nota prot. 0025421 del 30/11/2018 il Responsabile della Convenzione procedeva a fornire alla Santex spa i chiarimenti richiesti;
- che tra l'altro i campioni venivano sottoposti alla valutazione del Dirigente Farmacista in comando presso Soresa spa dott. Adriano Cristinziano, il quale, rilevava che: « *il cotone idrofilo da 1Kg consegnato presso alcune Aziende Ospedaliere, pur riportando sulla confezione e sul documento di trasporto la medesima referenza ditta del prodotto presentato come campionatura di gara e poi successivamente aggiudicato, non corrisponde alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato di gara e nella relativa campionatura presentata. In particolare, da un esame visivo il cotone presenta impurezze e nodi, non è piegato a zig-zag e i sacchetti del confezionamento non presentano il cordoncino per la chiusura. Inoltre, si evidenzia ulteriormente che i prodotti consegnati in aziende diverse e/o in momenti diversi, seppur presentando la medesima referenza ditta, sono sostanzialmente diversi nelle caratteristiche del cotone presente nella confezione, che a loro volta sono difformi da quanto presentato come campionatura di gara*»;
- che con nota prot. Soresa 0025550 del 03/12/2018 la Santex spa faceva pervenire proprie osservazioni contestando genericamente l'avvio del procedimento di risoluzione;
- che, pertanto, il Responsabile della Convenzione, preso atto delle argomentazioni fornite dall'operatore economico, ai fini della corretta e decisiva conclusione dell'istruttoria procedeva, ad inviare la predetta campionatura anche presso il Laboratorio Innovhub di Milano, Struttura Accreditata per le verifiche di conformità, al fine di accertarne l'effettiva conformità rispetto al campione presentato in sede di gara e successivamente aggiudicato;

PRESO ATTO

- che, le giustificazioni fornite dell'operatore economico non sono suscettibile di meritevole apprezzamento, in quanto risultano palesemente violati gli artt. 5 e 6 del Capitolato speciale di gara;
- che il laboratorio Innovhub di Milano Struttura accreditata, all'esito delle prove di laboratorio e delle valutazioni scientifiche ha confermato la non corrispondenza dei prodotti consegnati ai prodotti offerti come campionatura di gara, nonché, la non conformità degli stessi ai requisiti minimi previsti dalla *lex specialis* di gara,

RITENUTO,

pertanto, di dover procedere alla risoluzione parziale della convenzione per la fornitura di "Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania" stipulata con la SANTEX S.p.A. - Rep. 72/18 - limitatamente al lotto n. 1

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2018

DETERMINA

1- di procedere alla risoluzione parziale della Convenzione Rep. 72/18 per la fornitura quadriennale di "Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania" stipulata con la SANTEX SpA **limitatamente al lotto n. 1;**

2- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione della convenzione;

3- di notificare il presente provvedimento alla ditta SANTEX SpA ed alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dott. *Gianluca Postiglione*)



Pubblicato il 04.02.2019